



COPIA

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 Del 03/03/2022	Oggetto: Accordo di conciliazione con relativa compensazione Comune di Ponza / Sig. P.P. – Atto di Indirizzo – Determinazioni.
---------------------------------------	---

L'anno Duemila ventidue il giorno tre del mese di marzo alle ore 13.40 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO FERRAIUOLO <i>Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA (in C/C) <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MICHELE NOCERINO <i>Assessore</i>	X	
GIANLUCA DE MARTINO <i>Assessore</i>	X	
GENNARO DI FAZIO (in C/C) <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	5	0

~~Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.~~

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Sig. Pompeo Porzio, già Sindaco del Comune di Ponza, ha una esposizione debitoria nei confronti del Comune medesimo, ammontante a complessivi **Euro 119.316,06** (detratta n. 1 rata di €. 2.353,94 di cui alla rateizzazione determina dirigenziale n. 9 del 18.01.2018 e un versamento forfettario di €. 130,00 di cui alla nota n. 3994 del 12.04.2021), oltre gli accessori di legge, in virtù di due distinte Sentenze della Corte dei Conti, ovvero, Sentenza N.289/2015 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, con la quale il Sig. Pompeo Porzio è stato condannato al pagamento, in favore del Comune di Ponza, della somma di €. 85.800,00, oltre gli accessori di legge e Sentenza N.557/2017 della Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello, con la quale il Sig. Pompeo Porzio è stato condannato al pagamento, in favore del Comune di Ponza, della somma di €. 36.000,00, oltre gli accessori di legge;
- durante l'espletamento del proprio mandato di Sindaco di Ponza, il Sig. Pompeo Porzio, è stato coinvolto in una serie di procedimenti penali e civili, all'esito dei quali è stato assolto con la più ampia formula e per i quali è possibile procedere al rimborso delle spese legali de-quo;
- con nota N. 5482 del 15.06.2020, il predetto Sig. Pompeo Porzio, ha chiesto di poter compensare, ai sensi dell'art. 86, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la sua esposizione debitoria nei confronti del Comune di Ponza, con le somme dallo stesso dovutegli, a titolo dei rimborsi per le spese sostenute, onde garantirsi la difesa tecnica in diversi procedimenti penali e civili, nei quali era stato coinvolto quale Sindaco dell'Ente, definitisi con formale piena;

Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal richiamato art. 86, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 7/bis, comma 1, del D.L. N.78 del 19/06/2015, è appunto ammissibile procedere al rimborso delle spese legali in favore degli Amministratori degli Ente Locali, nei limiti dei parametri stabiliti dall'art. 13, comma 6, della legge 31 Dicembre 2012 N. 247, nel caso di conclusione del procedimento con Sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: **a)** assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato; **b)** presenza di un nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; **c)** assenza di dolo o colpa grave;

Atteso, il parere espresso dal Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali in data 18/03/2021 "Ammissibilità "del rimborso delle spese legali in favore di un Consigliere Comunale a seguito del favorevole esito del procedimento penale avviato nei suoi confronti e conclusosi con sentenza perché il fatto non sussiste";

Atteso, inoltre, che nel caso in esame non sussiste alcuna forma di conflitto di interesse con l'Ente, atteso che il Sig. Pompeo Porzio non ha assunto negli atti amministrativi adottati, una linea a tutela dei propri interessi, ovvero, in contrasto con quella a cui è tenuto un Amministratore nell'amministrare un Ente, ragione per la quale non si è venuta a configurare alcuna posizione di obiettivo conflitto con il medesimo, oltre naturalmente una qualsiasi forma di colpa grave o dolo a carico dello stesso;

Atteso, quindi, che nei procedimenti per i quali è stato richiesto il rimborso delle spese legali, concorrono le suesposte condizioni per giustificare il rimborso in esame nella misura richiesta, ed in particolare:

- il procedimento penale iscritto al n.1427/2012, risulta definito con la Sentenza del Tribunale di Latina n.1921/2013, con la quale Pompeo Porzio è stato assolto dal reato previsto dall'art.328 per non aver commesso il fatto;
- il procedimento iscritto al n.1516/2009, è stato definito con la Sentenza del Tribunale di Latina n.569/2015, con la quale il predetto è stato assolto dal ruolo previsto dall'art.323 c.p. perché il fatto non costituisce reato;
- il procedimento iscritto al n.157/2015, è stato definito con la decisione del Tribunale di Latina n.2223/2019 con la quale il predetto è stato assolto dai ruoli previsti dagli articoli 323 e 328 c.p. perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto;
- il procedimento penale iscritto al n.1723/2009 è stato definito con la Sentenza n.1390/2012 del Tribunale di Latina, con la quale è stato mandato assolto dell'addebito ex art.48 c.p., perché il fatto non costituisce reato;
- il procedimento n.17/12, è stato definito con la decisione della Corte di Appello, I Sezione Penale del 21/10/2015, con la quale, a seguito di annullamento con rinvio posto in essere dalla Corte di Cassazione, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Latina in data 12/12/2012, definito il 28/06/2013, è stata revocata la misura di prevenzione delle sorveglianza speciale, per un periodo di anni 3, disposta nei confronti del predetto, in conseguenza di una serie di imputazioni elevategli per ipotesi di reato che sarebbero state compiute in danno dell'Amministrazione;
- il procedimento penale n.3314/2007, è stato definito con la decisione n.1390/2012 del Tribunale di Latina, con la quale Pompeo Porzio è stato mandato assolto perché il fatto non costituisce reato, in conseguenza dell'imputazione che gli era stata ascritta;

Atteso, altresì, che il Sig. Pompeo Porzio è stato convenuto in giudizio dalla IMEG S.r.l. in solido con l'Amministrazione ed altri amministratori della stessa, con atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale Civile di Latina, al fine di essere condannato al pagamento della somma di €. 181.726,50, oltre accessori, per prestazioni ordinate alla suddetta e non saldate, il giudizio è stato iscritto al n.200315/2013;

Rilevato che a definizione di detto procedimento il Tribunale di Latina nel definire la suddetta controversia ha disatteso la domanda proposta da detta società ed ha mandando assolto Pompeo Porzio dagli addebiti ascrittigli;

Atteso che, la Servizi Industriali S.r.l. con atto di citazione in data 26.10.2016, ha convenuto in giudizio innanzi il Tribunale di Latina il Comune di Ponza, Pompeo Porzio quale Sindaco del Comune di Ponza pro-tempore, unitamente ad altri agenti pubblici al fine di sentirli condannare in solido, tra loro al pagamento della somma di €. 252.422,53, oltre gli oneri accessori, per attività e servizi resi in favore dell'Ente e non onorate dal predetto, il relativo processo risultava iscritto al n.515/2014;

Preso Atto che detta Autorità nel definire la vertenza ha mandato assolto Pompeo Porzio degli addebiti che gli sono stati contestati con la decisione n.16005/2020;

Rilevato che per il procedimento n.280/2020, Pompeo Porzio ha richiesto un rimborso di €. 3.172,00, come da nota spesa presentata dal proprio legale Avv. Nicola Madia in data 20/12/2013 e che tale nota spesa è stata emessa nei minimi dei parametri previsti dal D.M. n.140/2012;

Rilevato che il procedimento n.4221/2011 Pompeo Porzio ha richiesto un rimborso di €. 3.146,00, come da nota spesa presentata dall'Avv. Nicola Madia in data 13/12/2012 e che tale nota spesa è stata emessa nei limiti dei parametri previsti dal D.M. n.140/2012;

Rilevato che in relazione al procedimento n.1516/2009 Pompeo Porzio ha richiesto un rimborso complessivo di €. 4.440,80, come da nota spesa presentata dal proprio legale Avv. Nicola Madia in data 30/12/2014 e 28/01/2015 e che tale nota spese sono state emesse nei limiti dei parametri previsti dal D.M. n.140/2012 e seguenti;

Rilevato che in relazione al procedimento n.280/2020 Pompeo Porzio ha richiesto un rimborso spesa di €. 3.172,00 come da nota spesa rimessa dall'Avv. Nicola Madia del 20/12/2013 e che tale nota spese risulta essere state emesse nei limiti dei parametri previsti dal D.M. n.140/2012;

Rilevato che per il I ed il II grado del procedimento n.17/2012 del Tribunale di Latina, Pompeo Porzio ha richiesto un rimborso spese di €. 31.720,00, come da note spesa presentate dall'Avv. Nicola Madia il 29/01/2016 ed il 23/05/2016;

Rilevato che detta attività ha riguardato il patrocinio del Porzio, oltre che di oltre 5 soggetti e che pertanto tale importo può essere riconosciuto nei limiti di 1/6 dello importo richiesto, pari ad €. 5.286,00, specificando, altresì che la nota spesa per la quota parte riconosciuta rispetta i limiti tariffari previsti dal D.M. n.140/2012 e seguenti;

Rilevato che per la difesa tecnica sostenuta nel procedimento penale n. n.3314/2007 del Tribunale di Latina, Pompeo Porzio ha richiesto un rimborso di €. 3.146,00 e che tale nota spese risulta essere state emesse nei limiti dei parametri previsti dal D.M. n.140/2012;

Rilevato che a fronte della difesa tecnica ricevuta nel giudizio civile n.201017/2013 del Tribunale di Latina, può essere riconosciuto un rimborso di €. 16.062,28, sulla base dei valori previsti dal D.M. 55/2014 (così come indicati nella Sentenza stessa) che ha sostituito il D.M. n.17/2012, pari all'importo riconosciuto dell'Amministrazione al proprio difensore, nella medesima vertenza;

Rilevato che a fronte della difesa tecnica ricevuta nel giudizio civile n. 200315/2013 del Tribunale di Latina, può essere riconosciuto un rimborso di €. 16.062,28, sulla base dei valori previsti dal D.M. 55/2014 (così come indicati nella Sentenza stessa) che ha sostituito il D.M. n.17/2012, pari all'importo riconosciuto dell'Amministrazione al proprio difensore, nella medesima vertenza;

Rilevato che in considerazione delle dedotte liquidazioni l'importo riconoscibile a Pompeo Porzio a titolo di rimborso delle spese legali è pari ad €. **54.487,36**;

Rilevato che è interesse dell'Amministrazione, in considerazione della suesposta situazione di dare ed avere, in virtù delle previsioni contenute nel codice civile, "**conciliare**" e procedere ad una "**compensazione**" parziale delle richiamate pretese creditorie sino alla concorrenza del maggior credito vantato, determinando una semplificazione dei rapporti giuridici nella soddisfazione del predetto credito;

Considerato che come evidenziato dalla Corte dei Conti (Sezione Calabria - Delibera n.667/2011) "*gli enti pubblici, nel nostro ordinamento appaiono godere di una generale capacità giuridica di diritto privato e possono usare i relativi strumenti per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini*" e dalla Corte dei Conti (Sez. Basilicata Delibera n.123/2013) ";

Considerato che la Corte dei Conti – Sezione Lombardia, con le Deliberazioni n.103 dello 11/03/2014 e 251 del 19/09/2017 hanno confermato la suindicata deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Basilicata n.123/2013 "*già l'art.69, comma I, del D. n. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevedeva nei casi ammessi dalle leggi, la cessione e delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità, al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un*

contemporaneo credito; dalla circostanza che l'art.1246 c.c. esclude la compensazione, tra le altre ipotesi, qualora ricorre un divieto stabilito dalla Legge, permette a contrario una disposizione di legge che consente la compensazione, quanto piuttosto che la vieti. Esattamente, quindi, la disposizione legislativa si limita a determinare un effetto autorizzativo di facoltà proprie della capacità negoziale di diritto privato che giù sono in capo all'ente locale";

Considerato che la Corte dei Conti – Sezione Lombardia, con le Deliberazioni n.103 dello 11/03/2014 e 251 del 19/09/2017 ha confermato la suindicata deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Basilicata n.123/2013;

Considerato, dunque, che in concreto, non può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati e enti locali per rapporti contrattuali e commerciali;

Considerato che alla luce di tali principi normativi e giurisprudenziali è possibile applicare l'art.1243 c.c. ed operare una compensazione parziale tra le ragioni di credito vantato dalla Amministrazione e quella reclamata da Pompeo Porzio, sulla base dei rilievi sopra svolti;

Considerato, inoltre, che la compensazione è un mezzo di estinzione della obbligazione a carattere soddisfacente;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario procedere in merito, ovvero, al fine di tutelare i crediti vantati da codesta Amministrazione nei confronti del Sig. Pompeo Porzio, di **"conciliare"** e di procedere ad una **"compensazione"** parziale delle richiamate pretese creditorie sino alla concorrenza del maggior credito vantato, determinando una semplificazione dei rapporti giuridici nella soddisfazione del predetto credito, sulla scorta dell'istruttoria fatta dall'Avv. Giacomo Mignano legale di fiducia dell'Ente ed integralmente riportata nelle premesse di questo atto, dando indirizzo al Responsabile del Servizio Interessato di procedere, ad ogni atto conseguente e necessario dal punto di vista amministrativo e contabile;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, derivante dall'istruttoria fatta dal legale di fiducia dell'Ente Avv. Giacomo Mignano, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 in relazione:

- alla regolarità dell'istruttoria svolta;
- al rispetto delle tempistiche previste dalla Legge;
- all'idoneità del presente provvedimento a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;

VISTA la L. n.241 del 07/08/1990 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 140/2012 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 55/2014 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1241 c.c.;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA in generale tutta la vigente normativa legislativa e giurisprudenziale in materia;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1 - Di Considerare** la premessa sopra esposta quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 2 - **Di Accertare** un credito vantato dall'Amministrazione nei confronti di Pompeo Porzio, pari ad **Euro 119.316,06** (detratta n. 1 rata di €. 2.353,94 di cui alla rateizzazione determina dirigenziale n. 9 del 18.01.2018 e un versamento forfettario di €. 130,00 di cui alla nota n. 3994 del 12.04.2021), risultante dalle somme portate dalle decisioni della Corte dei Conti – Sezione II Giurisdizionale Centrale di Appello n.557/2017 e della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n.289/2015, oltre gli accessori di legge.
- 3 - **Di Conciliare** e quindi procedere ad una compensazione parziale delle richiamate pretese creditorie sino alla concorrenza del maggior credito vantato, determinando una semplificazione dei rapporti giuridici nella soddisfazione del predetto credito, dando indirizzo in tal senso al Responsabile del Servizio Interessato di procedere per l'appunto, sulla scorta dell'istruttoria fatta dall'Avv. Giacomo Mignano legale di fiducia dell'Ente ed integralmente riportata nelle premesse, ad ogni atto conseguente e necessario dal punto di vista amministrativo e contabile al fine di tutelare i crediti vantati da codesta Amministrazione nei confronti del Sig. Pompeo Porzio, ovvero, nello specifico procedere alla compensazione di tale maggior importo, con quello minore di €. **54.487,36**, riconosciuto al predetto a titolo di rimborso per le spese sostenute per assicurarsi la difesa tecnica nei richiamati giudizi.
- 4 - **Di Quantificare** in funzione dell'operata compensazione in €. **64.828,70**, il credito residuo vantato dall'Amministrazione.
- 5 - **Di Notificare** il presente provvedimento al Sig. Porzio Pompeo e successivamente, per quanto di competenza, alla Corte dei Conti presso l'apposita Sezione.
- 6 - **Di Dichiarare** la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Considerato che ai sensi dell'art. 49 co. 1 del TUEL, essendo un mero atto di indirizzo non comporta l'espressione di alcun parere di regolarità tecnica o regolarità contabile, si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente		Il Segretario Comunale
Ft.o Prof. Francesco Ferraiuolo		Ft.o Dott. Raffaele Allocca

Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 63 a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

